

C. G. I. L.
CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

PESARO
Via Cassel N. 3 - Tel. 3-96

Pesaro, li 18 Luglio 1949

UFFICIO CONTRATTI E VERGENZE

Prot. N. Allegati

Risposta al foglio N. del

OGGETTO:

CONTRATTO DI LAVORO STIPULATO TRA IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
DI SALVATAGGIO E DI SPIAGGIA E LA CATEGORIA DEI CONCESSIONARI DELLA
PROVINCIA DI PESARO PER L'ANNO MILLENOVECENTOQUARANTANOVE

1°) TARIFFE SALARIALI -

Si è convenuto di corrispondere ad ogni bagnino di salvataggio e di spiaggia le seguenti tariffe:

BAGNINO DI SALVATAGGIO PATENTATO £. 1.150 giornaliero

BAGNINA DI SPIAGGIA PATENTATA £. 850. giornaliero

2) GIORNATA LAVORATIVA -

La giornata lavorativa si intende forfettaria e segue le consuetudini locali e le esigenze di servizio per cui il dipendente dovrà trovarsi sul luogo di lavoro in tempo opportuno che sarà stabilito dal suo datore.

3) Si conviene che il bagnino di salvataggio, compatibilmente alle sue mansioni, potrà essere impiegato in altri lavori di spiaggia.

4) Agli effetti contributivi i datori si regoleranno in base ai salari corrisposti nell'industria per la categoria specializzata.
I contributi sono a totale carico dei datori stessi compresa la ricchezza solidarietà sociale e INA Casa.

5) La durata del contratto seguirà anche quest'anno l'andamento della stagione cioè dal 29 Giugno al 5 Settembre 1949.
Il pagamento sarà effettuato settimanalmente o quindicinalmente o mensilmente oltre agli assegni familiari dell'industria e del caropane.
Letto approvato e sottoscritto.

Pesaro li 18 Luglio 1949

P. I DATORI DI LAVORO DI TUTTA LA
PROVINCIA DI PESARO- URBINO

P. I DIPENDENTI

fo. (Arduini Arduino)

Arduini Arduino

p. LA CAMERA CONFEDERALE PROV. DEL LAVORO
(Nino Gabbani)



poly'

PROVINCIA DI FERRARO

CONTRATTO DI LAVORO SOTTOSCRITTO DA IL FERROVIARE ADDETTO AL SERVIZIO DI SALVATAGLIO IN EMERGENZA E LA CALCESTRUZZA DEL CONCRETO FERRARINO PROVINCIA DI FERRARO PER L'ANNO MILLENOCCENTOTTOANTATTORE

1) SALARIO ANNUALE

Il presente contratto di lavoro è stipulato in esecuzione dell'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'articolo 2059 del Codice Civile. Il salario annuo è fissato in lire 3.100.000 (tre milioni e centomila) e il salario mensile in lire 258.333 (duecento cinquantotto mila e trecento trentatré).

2) DURATA E RINNOVO

Il presente contratto di lavoro ha una durata di tre anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1948. Il contratto si rinnova automaticamente per periodi di tre anni, salvo che una delle parti non denunci il contratto con un preavviso scritto di almeno tre mesi.

3) CONDIZIONI DI LAVORO

Il lavoratore è tenuto a prestare il proprio lavoro in modo diligente, onesto e fedele, osservando le norme di disciplina e di sicurezza stabilite dal datore del lavoro. Il datore del lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le condizioni di lavoro e di sicurezza necessarie per l'esecuzione del contratto.

4) TRATTAMENTO ECONOMICO

Il datore del lavoro è tenuto a versare al lavoratore il salario stabilito nel presente contratto, con decorrenza dal 1° gennaio 1948. Il datore del lavoro è tenuto a versare al lavoratore anche le somme dovute per ferie, malattia e infortunio.

Ferraro, 10 luglio 1948

F. CONFEDERALE DEL LAVORO

PROVINCIA DI FERRARO

Ferraro

F. CONFEDERALE DEL LAVORO (FERRARO)